

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO CORPO FORESTALE

DIRETTIVE

Ai fini dell'attuazione dell'art.138, comma 11, del Decreto Legislativo 30-aprile-1992, n° 285 e successive modificazioni, come integrato dall'art.5 del Decreto Legge 28-giugno-1995 n° 251, convertito, con modificazioni della Legge 03-agosto-1995, n° 351, si applicheranno le seguenti disposizioni per l'immatricolazione dei mezzi in dotazione al Corpo Forestale e per la conduzione dei medesimi veicoli.

TITOLO I

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

Art.1

COMPETENZA

Il Comando Corpo Forestale, avvalendosi della competente Area/Servizio, provvede direttamente nei riguardi dei veicoli di servizio, in dotazione al Corpo Forestale della Regione Siciliana:

- agli accertamenti tecnici;
- all'immatricolazione;
- al rilascio dei documenti di circolazione;
- al rilascio delle targhe di riconoscimento.

Art.2

IMMATRICOLAZIONE

1- Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli assegnati al Corpo Forestale, il Dirigente dell'Area/Servizio preposto all'acquisto dei mezzi, inoltrerà domanda alla competente Area/Servizio del Comando Corpo Forestale, allegando la seguente documentazione:

- a) foglio matricolare contenente tutti i dati caratteristici dell'automezzo in conformità al mod.-C.F.R.S./ 1A allegato A alle presenti direttive;
- b) dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità CE del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all'articolo 76, comma 1 del codice della strada;
- c) dichiarazione di conformità (autoveicoli del tipo omologato solo nel caso di autotelai successivamente allestiti);
- d) certificato d'origine completo dei dati tecnici nonché attestato di corretta esecuzione dell'allestimento secondo le indicazioni di montaggio della casa costruttrice dell'autotelaio, solo nel caso di autotelaio allestito successivamente;

e) copia autenticata dell'atto omologativo completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche tecniche del veicolo come da modello D.G.M. 405, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione;

f) dichiarazione di conformità CE del costruttore, nel caso di autogrù

g) copia autenticata del titolo di acquisto

I documenti di cui alle lettere a),b),c),d),f), debbono essere prodotti in originale.

2- Detti atti vengono conservati dalla competente Area/Servizio del Comando Corpo Forestale., per essere resi disponibili qualora nell'ipotesi di alienazione del mezzo al termine del suo ciclo operativo, questo dovesse essere reimmatricolato presso il P.R.A, con targa civile.

3- Il Dirigente della competente Area/Servizio, verifica la correttezza e la congruità dei valori riportati nel foglio matricolare, precedentemente illustrato, con i dati contenuti nella documentazione di cui alle lettere b),d),e), procede all'attribuzione della specifica targa di riconoscimento di cui all'allegato B, in relazione alla tipologia di automezzo o rimorchio da immatricolare. del Corpo Forestale della Regione Siciliana, associandola al numero di telaio. Per i veicoli già immatricolati con targa civile, ai fini della immatricolazione di servizio, la documentazione di cui al primo comma, è sostituita dalla copia conforme della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

4- Le targhe civili sostituite saranno successivamente riconsegnate all'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico per la cancellazione dei veicoli da quel registro.

5- Fino al loro completo esaurimento, rimangono valide e verranno regolarmente assegnate le targhe già prodotte e conformi al modello già approvato con Decreto Assessoriale 8 maggio 1997, pubblicato nella GURS n. 26 del 24/05/1997.

Art.3

REGISTRO AUTOMOBILISTICO

1 -Le targhe utilizzate sono registrate nell'apposito registro automobilistico tenuto dalla competente Area/Servizio del Comando Corpo Forestale. In detto registro è trascritta la totalità degli automezzi immatricolati C F in dotazione al Corpo Forestale della Regione Siciliana.

2 -Il registro automobilistico riporta, per ogni veicolo trascritto, tutti i dati contenuti nel foglio matricolare, il numero di targa e la data di immatricolazione.

3 - La competente Area/Servizio del Comando Corpo Forestale, provvede al rilascio della carta di circolazione che dovrà essere esibita agli organi di controllo ogni qualvolta richiesta.

4 -Unitamente alla carta di circolazione conforme al Mod. C.F.R.S./2A (allegato C) ed alle targhe di riconoscimento, viene consegnato il tagliando di assicurazione RC.

Art.4

REVISIONI PERIODICHE

1 - La competente Area/Servizio del Comando Corpo Forestale, provvede alle revisioni periodiche dei veicoli in dotazione al Corpo Forestale. I veicoli di cui al precedente paragrafo sono soggetti a revisione periodica secondo i criteri, i tempi e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, per le corrispondenti categorie di veicoli iscritti nei registri della Motorizzazione Civile.

2 - A tal fine potranno essere organizzate revisioni presso le sedi degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste previa richiesta scritta da parte degli stessi, indirizzata alla competente Area/Servizio del Comando Corpo Forestale.

3 - Le suddette revisioni possono essere effettuate da personale dipendente dell'Amministrazione Regionale, professionalmente idoneo a tale scopo, ovvero da officine private regolarmente autorizzate.

4 - Di ogni veicolo verificato dovrà essere redatto apposito verbale o relazione sostitutiva con l'indicazione dei controlli effettuati.

5 - L'inosservanza delle scadenze previste per le revisioni periodiche, comporta il ritiro della carta di circolazione, ai sensi dell'art.80 del D.L.vo 30-04-1992 n°. 285 e s.m.i, e D.P.R. 16-12-1992 n°. 495 e s.m.i.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE E RITIRO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DI VEICOLI TARGATI C.F.

Art.5

PATENTE DI GUIDA

1- La patente di guida viene rilasciata dal Comando Corpo Forestale, conforme al modello C.F.R.S./3A allegato D delle presenti direttive, ed articolata nelle presenti categorie:

I ctg - motoveicoli di massa complessiva fino a 1.300 Kg.

II ctg - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a tonnellate 3,5 ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad 8 anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non eccede la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate.

III ctg - autoveicoli esclusi quelli della IV categoria di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero.

IV ctg - autobus, ed altri veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero.

V ctg - autoveicoli appartenenti alle categorie II - III e IV per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della IV categoria; altri autosnodati purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria III.

Art.6

RILASCIO DELLA PATENTE

1 - La patente di servizio per la conduzione dei veicoli con targa C.F. viene rilasciata d'ufficio al personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori, dei commissari del Corpo Forestale nonché ai Dirigenti Tecnici Forestali in servizio al Comando Corpo Forestale ed al personale appartenente ai ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori, dei periti, dei funzionari direttivi tecnici forestali, in possesso di patente civile della categoria corrispondente, secondo lo schema di cui all'art.17 e tenendo conto di quanto previsto dall'art.7, ovvero dopo avere sostenuto l'esame di abilitazione così come previsto al successivo art.10.

2 - Per il passaggio dalla patente civile alla corrispondente patente di servizio occorre :

a) Compilare il modello C.F.R.S./4A (allegato E) da inoltrare al Comando Corpo Forestale per il tramite dell'Area/Servizio presso cui il dipendente presta servizio, completa delle generalità dello stesso e corredata dallo stato di servizio.

b) n°. 2 fotografie formato 35 x 45 millimetri a capo scoperto; in uniforme regolamentare per il personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e dei commissari ed in abito civile per il rimanente personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori, dei revisori, dei periti, dei funzionari direttivi tecnici forestali nonché per i dirigenti tecnici forestali; le fotografie devono essere firmate a tergo dal richiedente.

c) fotocopia autenticata della patente civile in corso di validità.

3- Il Dirigente dell'Area/Servizio competente al rilascio verificata la regolarità della documentazione sopraccitata e redige apposito processo verbale di abilitazione alla guida conforme al Mod. C.F.R.S./5A (allegato F).

4- Per il conseguimento della patente di servizio per il personale non provvisto di patente civile, oltre a quanto previsto dal precedente comma 2 punti a) e b), occorre :

- a) iscrizione e partecipazione all'apposito corso di cui all'art.9
- b) superamento esame di cui all'art.10.

Art.7

CONDIZIONI PER LA GUIDA DEI VEICOLI DI SERVIZIO

1 - La patente di servizio di II categoria viene rilasciata a tutto il personale appartenente ai ruoli del Corpo Forestale mentre la patente di servizio I, III, IV e V categoria viene rilasciata solamente al personale appartenente ai ruoli degli operatori, dei collaboratori, dei revisori, dei periti, degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.

2- Per particolari esigenze, potrà essere rilasciato un attestato provvisorio alla guida degli autoveicoli targati C F conforme al modello allegato ai Mod. C.F.R.S./6A (allegato G) e C.F.R.S./7A (allegato H)

3 - L'attestato provvisorio può essere rilasciato:

- a) al personale di cui al precedente comma 1 che abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte prove di esame e sia in attesa del rilascio della patente di guida;
- b) Ai Lavoratori a tempo indeterminato di cui all'articolo 47 della legge 16/96 e s.m.i che svolgono la loro opera nell'ambito di officine meccaniche dell'Amministrazione, ovvero adibiti in forma stabile alle attività di manutenzione degli automezzi dell'Amministrazione.

4 - per il personale di cui al punto b) del precedente comma 3, il rilascio dell'attestato provvisorio di guida deve essere richiesto esclusivamente dal dirigente dell'Area/servizio presso cui il lavoratore presta servizio, previa verifica dei requisiti previsti dal comma 3 punto b) nonché del possesso di patente civile di guida in corso di validità corrispondente a quella dell'attestato provvisorio richiesto, corredata dalle eventuali abilitazioni previste per legge.

5 - L'attestato provvisorio di guida di cui al punto b) autorizza la guida degli automezzi del Comando Corpo Forestale, esclusivamente e limitatamente alle esigenze connesse alle riparazioni e collaudo degli stessi.

Art 8

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI FISICI E PSICHICI

1 - Per il rilascio della patente di servizio o dell'attestato provvisorio di guida è ritenuto valido l'accertamento medico svolto all'atto del rilascio della patente civile dalle strutture competenti previste dal Codice della Strada. Alla scadenza di queste ultime patenti il personale forestale interessato, dovrà presentare, entro 15 giorni, copia autentica della propria patente civile rinnovata così da potere procedere al rinnovo anche di quella di servizio senza ulteriori visite mediche.

2 - Per il rilascio della patente, a seguito di esami, l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa per la corrispondente patente civile, viene effettuato dalle autorità sanitarie di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di cui all'articolo 5,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, ovvero, per il personale con qualifiche di polizia, dal servizio sanitario previsto dall'art.32 della L.R. 29-12-1975, n° 88 .

Art.9

INSEGNAMENTO TEORICO ED ESERCITAZIONI DI GUIDA

1 - L'insegnamento teorico e l'esercitazione di guida, formanti programma di specifico corso, devono essere tenuti da insegnanti e da istruttori di provata capacità nominati dal Dirigente del Comando Corpo Forestale. Il programma verrà stabilito dal Comando Corpo Forestale in armonia con quelli adottati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

2 - I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta "SCUOLA GUIDA" come stabilito dall'art. 122 del D.L.vo 30-04-1992, n° 285 e s.m.i (Codice della Strada) secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 334 del D.P.R. 16-12-1992 n° 495 e s.m.i, (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

3 - L'allievo, nel periodo in cui risulta iscritto al corso per il conseguimento della patente di servizio, è autorizzato durante le esercitazioni, a guidare veicoli appartenenti alla categoria per cui si presenta all'esame, purché munito di autorizzazione da parte dell'Area/servizio da cui dipende ed abbia al suo fianco un collega con patente della categoria richiesta per la guida del veicolo, conseguita da almeno 10 anni, ovvero in possesso di patente di categoria superiore.

Art.10

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DALLA PATENTE DI SERVIZIO

1 - Agli esami è ammesso il personale che ha frequentato l'apposito corso secondo quanto stabilito all'art.9.

L'esame comprende :

- prova teorica;
- prova pratica di guida su veicolo corrispondente alla categoria di patente che deve essere rilasciata; i mezzi su cui viene effettuata la prova pratica sono esenti dal doppio comando;
- prova pratica di manutenzione ordinaria e d'uso sulle attrezzature in dotazione al veicolo.

I voti per ciascuna delle prove previste sono espressi in decimi. Il candidato risulta idoneo a conseguire la patente richiesta, qualora abbia riportato un votazione media complessiva superiore a sette decimi e, per ogni singola prova, non abbia riportato votazioni inferiori a sei decimi.

Art.11

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1 - La commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di servizio è composta dal Dirigente dell'Area/servizio , con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e da un Commissario del Corpo forestale della R.S..

Le funzioni di segretario sono svolte da un Ispettore forestale in servizio presso il Comando Corpo Forestale. Per ogni membro della commissione è previsto almeno un membro supplente.

2 - La commissione esaminatrice ed il suo segretario sono nominati con provvedimento del Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale.

Art.12

RIPETIZIONE ESAME

1 -I candidati che non hanno superato le prove di esame e che sono dichiarati non idonei alla guida dei veicoli di servizio, possono ripetere le prove trascorsi almeno trenta giorni dall'esame negativo.

Art. 13

PROCESSO VERBALE

2- Per ciascun candidato è redatto il processo verbale dell'esame, in conformità al modello di cui all'allegato Mod. C.F.R.S./8A (allegato I). Sulla base delle risultanze favorevoli del verbale d'esame, il Dirigente della competente Area/servizio del Comando Corpo forestale, nelle more dell'emissione della patente di servizio, rilascia all'interessato l'attestato provvisorio di idoneità abilitante alla guida di veicoli, di cui al precedente articolo 7 comma 3 punto a)

Art.14

REGISTRO DELLE PATENTI

1 – La competente Area/servizio del Comando Corpo Forestale annota su apposito registro (Mod. C.F.R.S./9A (allegato L), tutte le abilitazioni alla conduzione di automezzi e motomezzi targati CF.

Art.15

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

1 - La sospensione della patente di servizio può essere disposta dal Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale, a seguito di accertamenti di competenza su segnalazione dei Dirigenti preposti all'Area/servizio presso cui il titolare della patente presta servizio o dall'autorità di P.S., quando il conducente nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato danni a persone o cose per imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme di gestione o impiego di automezzi di servizio.

2 - La patente di guida è sospesa quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorre nella violazione delle norme di comportamento indicate nel titolo V del D.L.vo 30-04-1992, n°. 285 e s.m.i, e del D.P.R. n°. 495/92 e s.m.i per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme stabilito.

3 - La sospensione della patente di servizio, per i casi previsti al capoverso precedente, può avere la durata massima di un anno.

4 - La sospensione da luogo al materiale ritiro della patente che sarà custodita dalla competente Area/servizio del Comando Corpo Forestale

5 - Decorso il periodo di sospensione il titolare potrà essere sottoposto ad accertamenti tecnici - psicofisici su disposizioni del Dirigente dalla competente Area/servizio del Comando Corpo Forestale .

6 - La patente di guida di servizio è altresì sospesa qualora sia stata sospesa la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dall'art.218 del D.L.vo 30-04-1992, n°.285 e s.m.i.

7 - Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la sospensione della patente civile al Dirigente proposto all' Area/servizio presso cui presta servizio; quest'ultimo provvederà ad informare con la massima tempestività il Dirigente dell'Area/servizio competente, per i provvedimenti conseguenti.

Art 16

REVOCA O DECLASSAMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA

1 - Il provvedimento di revoca della patente di servizio viene disposto dal Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale.

A tal fine il Dirigente preposto Area/servizio di appartenenza del titolare dipendente provvederà a segnalare tempestivamente alla competente Area/servizio del Comando Corpo Forestale la eventuale perdita da parte del titolare dei requisiti psicofisici, nonché la cessazione di appartenenza al Corpo per qualsiasi motivo.

2 - La patente di guida di servizio è altresì revocata dal Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale allorché sia stata revocata la patente di guida civile secondo quanto stabilito dall'art.219 del D.L.vo 30-04-1992, n°.285 e s.m.i.

3 - La distruzione della patente revocata sarà effettuata dal Dirigente dalla competente Area/servizio del Comando Corpo Forestale, che redigerà apposito verbale di distruzione.

4 - Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato la può riconseguire a seguito di esame e con il possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione della nuova patente.

5 - Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la revoca o il declassamento della patente di guida civile al dirigente preposto all' Area/servizio cui appartiene; quest'ultimo informerà tempestivamente il dirigente della competente Area/servizio del Comando Corpo Forestale per i provvedimenti conseguenti.

Art.17

CONVERSIONE DELLA PATENTE CIVILE IN PATENTE DI SERVIZIO

1 - I titolari di patente civile prevista dal vigente codice della strada possono ottenere le corrispondenti patenti di servizio secondo il seguente schema:

PATENTE CIVILE

PATENTE DI SERVIZIO

Patente A.....	Patente I [^]	Categoria
“ B + E..... ”	II [^] e V [^]	“
“ C..... ”	III [^]	“
“ C+ E..... ”	III [^] e V [^]	“
“ D..... ”	IV [^]	“
“ D+E..... ”	IV [^] e V [^]	“
“ E..... ”	V [^]	“

2 - La patente di guida di servizio ha la validità prevista per le corrispondenti patenti civili.

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to(Pietro TOLOMEO)